



Comune di
MUROS
PROVINCIA DI SASSARI

Ordinanza del Sindaco

N. 1 DEL 20-03-2024

OGGETTO: Limitazione dell'uso dell'acqua della rete pubblica per fronteggiare emergenza idrica.

IL SINDACO

- Premesso che l'acqua è un bene pubblico indispensabile ma non illimitato, per cui è fondamentale che il suo utilizzo sia razionalizzato e regolamentato al fine di garantire la disponibilità per gli usi strettamente necessari al consumo dell'uomo;
- Richiamata la nota della Presidenza della Regione Sardegna, Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, avente ad oggetto: *“Emergenza Idrica 2024. Uso razionale delle risorse idriche. Settore Civile. Prime misure proattive”* con la quale viene segnalato che: *“L'indicatore di stato generale per l'intero territorio regionale, aggiornato alla data del 31.01.2024, è pari a 0.20 (con aree territoriali dell'Isola nelle quali si registrano anche livelli di criticità più severi), corrispondente al livello di pericolo, e per effetto del quale, secondo le indicazioni del sistema di monitoraggio, debbono necessariamente essere attivate determinate misure proattive finalizzate alla riduzione delle erogazioni, secondo le categorie di priorità stabilite dalle vigenti norme.”*
- Considerato che si rende necessario sensibilizzare la cittadinanza nei confronti del problema dell'attuale carenza idrica, attraverso apposita campagna di comunicazione e, nel contempo, adottare appositi strumenti impositivi atti alla razionalizzazione dell'uso dell'acqua potabile consentendo gli usi alimentari e igienico-sanitari e vietando gli altri usi non ritenuti essenziali, quali il lavaggio di piazzali o auto, irrigazione giardini, riempimento di piscine ecc.;
- Rilevata la necessità di adottare un provvedimento contingibile ed urgente per preservare la risorsa idrica, vietando il prelievo dell'acqua potabile dalla rete idrica pubblica per usi non prettamente domestici;
- Richiamato il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 98, comma 1, che recita *"Coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano tutte le misure necessaria all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili"* e l'art. 144, comma 4, che stabilisce: *"Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità"*

Considerato	che sussistano le ragioni per l'emanazione del presente provvedimento;
Visto	il D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.
Vista	la Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii.
Visto	il vigente Regolamento di Polizia urbana
Visto	lo Statuto comunale

p.q.m. ORDINA

1. Con decorrenza immediata e fino all'emanazione di diverse disposizioni, è fatto divieto di utilizzo dell'acqua proveniente dalla condotta pubblica per:
 - a) lavaggio di veicoli ed oggetti, di qualsiasi genere dimensione e natura, pulizia di piazzali, strade private e simili;
 - b) irrigazione ed annaffiatura di cortili, prati e giardini privati;
 - c) riempimento di piscine di qualsiasi dimensione, ovvero di laghetti artificiali o serbatoi di accumulo di qualsiasi tipologia e dimensione;
 - d) È altresì fatto divieto di prelevare acqua dalle pubbliche fontane se non per usi prettamente contingibili e comunque legati all'immediata fruizione umana.
2. Le disposizioni di cui all'art.1, lett. a) della presente Ordinanza non si applicano ai mezzi di servizio istituzionali delle Forze dell'Ordine, della Polizia locale, della Compagnia barracellare e della Protezione civile.

AVVERTE

Che i trasgressori, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno perseguiti ai sensi dell'art.7, commi 1, 1-bis e 2, del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque,00) ad € 500,00 (cinquecento,00) ovvero con l'applicazione dell'art.650 del Codice penale che prevede per chiunque non osservi un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 206,00 (duecentosei,00)

DISPONE

La trasmissione del presente provvedimento a:

- Prefettura di Sassari
- Questura di Sassari
- Comando Provinciale Carabinieri di Sassari
- Comando Provinciale Guardia di Finanza di Sassari
- Stazione Carabinieri di Ossi
- Stazione Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale di Ploaghe
- Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna
- Presidenza EGAS - Ente di Governo d'Ambito della Sardegna
- Servizio Polizia locale - Sede
- Compagnia Barracellare - Sede

1. La pubblicazione all'Albo pretorio comunale e la diffusione tra la cittadinanza, anche per estratto, nelle consuete modalità di comunicazione istituzionale.
2. Responsabile del procedimento è l'Agente scelto di Polizia locale Michele Pau.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR Sardegna entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio ovvero, in via straordinaria, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

Muros, 20 marzo 2024

IL SINDACO
Federico Tolu